

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1537-A)

ERRATA CORRIGE

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PACINI)

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ad alcuni articoli del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonchè alla legge 27 novembre 1980, n. 815

approvato dalle Commissioni permanenti riunite 9^a (Lavori pubblici) e 10^a (Trasporti e aviazione civile, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1981 (V. Stampato n. 299)

d'iniziativa dei deputati MARZOTTO CAOTORTA, FIORET, CARAVITA, CASINI, BIANCO Ilario, GAROCCHIO, FIORI Giovannino, FEDERICO, PICCOLI Maria Santa, PORCELLANA, PORTATADINO, QUARENGHI, SANESE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 luglio 1981

ERRATA CORRIGE

Art. 4, *terz'ultimo capoverso.*

(pag. 9)

REDAZIONE ERRATA

Le stesse macchine sono escluse dalla disciplina di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, quando hanno una capacità di trasporto tale che il loro peso complessivo non risulti superiore a quello stabilito nell'articolo 69, oppure, nel caso di veicoli eccezionali e limitatamente alle macchine di cui alla lettera *a*), quando hanno una capacità di trasporto tale da non far superare il peso complessivo stabilito per i veicoli destinati ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *b*).

REDAZIONE CORRETTA

Le stesse macchine sono escluse dalla disciplina di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, quando hanno una capacità di trasporto tale che il loro peso complessivo non risulti superiore a quello stabilito nell'articolo 69, oppure, nel caso di veicoli eccezionali e limitatamente alle macchine di cui alla lettera *a*), quando hanno una capacità di trasporto tale da non far superare il peso complessivo stabilito per i veicoli destinati ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, primo comma, punto 2).